



Comune di Santa Vittoria d'Alba

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO
PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25

del 15/10/2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Elenco delle aree gioco pubbliche

CAPO II – FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO

Art. 4 Accesso alle aree

Art. 5 Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio

Art. 6 Accesso di veicoli a motore

Art. 7 Biciclette e velocipedi

Art. 8 Giochi, attività sportive e prescrizioni per l'utilizzo delle attrezzature

CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Definizione delle sanzioni

Art. 10 Vigilanza e manutenzione

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 12 Incompatibilità e abrogazione di norme

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che le aree gioco assolvono nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative delle aree stesse e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente e gli arredi dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso delle stesse.
2. Esse si applicano a tutte le aree gioco di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.
3. Attraverso la disciplina del corretto uso delle aree esistenti e delle attrezzature in esse installate, nonché nell'individuazione di criteri generali per la progettazione di eventuali nuove aree, si intende principalmente salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini, degli adolescenti e degli adulti che frequentano le aree in argomento.
4. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di predisporre ordinanze specifiche per l'utilizzo delle singole aree di cui al precedente paragrafo, le quali non sono comunque sostitutive, ma integrative, del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree pubbliche, in funzione della corretta fruibilità delle stesse da parte della collettività.
6. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni pubbliche o private, al fine di sviluppare attività di sorveglianza, tutela, manutenzione e valorizzazione delle aree gioco di proprietà comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Nel termine "aree gioco" sono inclusi e, pertanto, soggetti alle presenti norme:
 - a) i parchi gioco: spazi attrezzati con scivoli, altalene e altri arredi ludici di vario genere in cui i bambini possono liberamente giocare, anche singolarmente; tali aree generalmente svolgono funzioni didattiche, ricreative e di socializzazione per bambini dell'età massima di 12 anni;

Art. 3 Elenco delle aree gioco pubbliche

1. L'elenco delle aree gioco pubbliche di che trattasi, contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento, è aggiornato almeno ogni cinque anni, con delibera di Giunta Comunale e, comunque, ogniqualvolta necessario per intervenute variazioni.

CAPO II

FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO

Art. 4 Accesso alle aree

1. I parchi gioco sono aperti al pubblico tutti i giorni e secondo gli orari specificati per ogni singola area nell'Allegato di cui al precedente art. 3 (riportati anche sui cartelli esposti a cura dell'Amministrazione Comunale nei rispettivi ingressi).

2. Per le aree dotate di recinzioni e cancelli, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, il Comune valuta l'opportunità di provvedere alla chiusura degli stessi negli orari notturni, anche affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione, oltre alla loro riapertura.

Art. 5 Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio

1. Divieti comportamentali.

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree gioco pubbliche è vietato:

- l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola (eccetto cani guida per ciechi o sordi purché muniti di museruola e guinzaglio);
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nelle eventuali apposite rastrelliere;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

È vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- accedere all'area in presenza di condizioni meteorologiche avverse (pioggia/vento);
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature.
- il gioco del pallone;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento, manifestazioni o qualsiasi altra attività non contemplata nel presente Regolamento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 6 Accesso di veicoli a motore

1. In tutte le aree gioco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni alle aree:
 - a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esse inseriti.
3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9.

Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 7 Biciclette e velocipedi

1. Onde evitare pericoli per gli utenti e danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi, al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati allo scopo è vietato il transito a biciclette e velocipedi in genere, se non condotti a mano.
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 9.

Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

Art. 8 Giochi, attività sportive e prescrizioni per l'utilizzo delle attrezzature

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini, skateboard, esercizi fisici, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione posta all'interno delle aree gioco pubbliche, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi (percorsi ginnici, ecc.).
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte e il Comune non è responsabile di eventuali danni a persone e a cose provocati dall'uso improprio.
3. Le attrezzature e gli arredi per il gioco devono essere utilizzati rispettando le fasce d'età eventualmente indicate sulle stesse.
4. I bambini fino a 12 anni d'età devono sempre utilizzare le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto.
5. Il genitore/accompagnatore è tenuto a verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore ed a segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di arredi o giochi in cattivo stato di conservazione, al fine di attivarne la conseguente manutenzione/sostituzione. Sarà cura del Comune indicare sui cartelli informativi esposti ai rispettivi ingressi delle aree i numeri utili per eventuali segnalazioni.
6. A coloro che utilizzano le attrezzature e gli arredi in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9.

Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o aventi causa.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
3. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Art. 10 Vigilanza e manutenzione

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, alle forze dell'Ordine e agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.
2. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti o associazioni.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato e la pubblicazione, all'Albo Pretorio online, per 15 giorni.

Art. 12

Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze comunali.

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA FRUIZIONE DELLE AREE GIOCO PUBBLICHE

ALLEGATO 1

1) Elenco delle aree gioco pubbliche

a) I parchi gioco di competenza comunale sono quelli di:

- Piazza Europa
- Viale Marone angolo via Monviso
- Via Caisotti
- Piazza Bertero
- Via Castello
- Via dello Spumante

2) Orari di fruizione

Gli orari in cui è ammessa la fruizione dei parchi giochi pubblici sono i seguenti:

ORARIO ESTIVO (dal 1 maggio al 30 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 22.00

ORARIO INVERNALE (dal 1 ottobre al 30 aprile) dalle ore 8.00 alle ore 20.00

La modifica degli orari sarà adottata con deliberazione della Giunta Comunale.